

Regola di Casotto



**Lezioni sul diritto regoliero e
sulla gestione della Regola**

Regole venete e regole trentine

Scopo della lezione:

- **Individuare le differenze sostanziali tra le Regole del Veneto e quelle del Trentino.**
- **Definire le ricadute sui diritti dei singoli regolieri dovute a tali differenze.**

Contenuti della lezione:

Leggi sulle proprietà collettive

- **Leggi dello Stato**
- **Leggi della Regione Veneto**
- **Leggi del Trentino**

Leggi dello Stato

Le principali leggi dello Stato che riguardano le proprietà collettive sono:

- **Legge n. 1766 del 1927.** Norme sull'uso civico. Tra le altre cose, con tale legge si stabilisce che la proprietà collettiva appartiene non più ai discendenti degli antichi abitatori, bensì ai residenti del Comune o della frazione.
- **Legge n. 97 del 1994** (legge sulla montagna). **L'art. 3** stabilisce che le Regioni provvedono:
 1. al **riordino della disciplina** delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate (**regole**, comunioni familiari montane ...);
 2. al conferimento, alle organizzazioni predette, della **personalità giuridica di diritto privato**, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

Leggi dello Stato

3. che le organizzazioni siano rette anche da **antichi laudi**.
4. che siano determinate garanzie di **partecipazione** alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle **famiglie originarie** stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione;
5. che siano previste forme specifiche di **pubblicità**:
 - dei **patrimoni** collettivi vincolati;
 - degli **elenchi** e delle **deliberazioni** concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto;
 - delle **forme di controllo** e di garanzie interne a tali organizzazioni.
6. al coordinamento tra tali organizzazioni e i **comuni** di appartenenza (o comunità montane), garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva **in caso di inerzia** o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse.

Leggi del Veneto

Le principali leggi della Regione Veneto che riguardano le proprietà collettive sono:

- **Legge n. 31 del 1994: Norme in materia di usi civici.** Tale legge dispone, tra l'altro, che le amministrazioni separate sono enti con **personalità giuridica di diritto pubblico**. Le disposizioni precedenti, invece, non erano esplicite al riguardo, e alle ASUC, quindi, generalmente non era riconosciuta personalità giuridica, dipendendo dal comune di appartenenza.
- **Legge n. 26 del 1996: Sul riordino delle Regole.** Tale legge fissa le norme per la ricostituzione delle Regole, così come definito dalla legge statale n. 97/1994. In particolare, la Regione Veneto stabilisce:
 - l'**iter** per la ricostituzione delle antiche Regole;
 - i **requisiti** per la ricostituzione della Regola (e per mantenerla);
 - le **forme di controllo** e di garanzie interne a tali organizzazioni;
 - la conformità dello statuto alle leggi attuali;

Leggi del Veneto

- la **ricostituzione** della Regola;
- la **personalità giuridica di diritto privato**;
- la **distinzione** tra patrimonio antico e patrimonio acquisito dopo il 31 dicembre 1952 (quest'ultimo non è vincolato);
- l'assoluta **inalienabilità ed indivisibilità** del patrimonio antico;
- le norme per il **mutamento di destinazione** del patrimonio antico;
- le norme per l'**amministrazione e la gestione** del patrimonio;
- la **pubblicità** dei seguenti atti: Statuto, Regolamenti e modifiche, elezione degli organi di gestione, bilanci, elenchi del patrimonio e dei Regolieri, mutamenti di destinazione del patrimonio;
- i rapporti con gli enti locali;
- la copertura delle spese sostenute per la ricostituzione della Regola.

La legge Veneta assicura alle Regole la personalità giuridica di diritto privato e la piena autonomia nella gestione del patrimonio.

Leggi del Trentino

Le principali leggi del Trentino che riguardano le proprietà collettive sono:

- **Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 : Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.** Tale legge ribadisce, tra l'altro, che le amministrazioni separate sono enti con **personalità giuridica di diritto pubblico**.
- **Legge provinciale n. 12 del 1960: Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez.** Tale legge stabilisce:
 - implicitamente la personalità giuridica di **diritto pubblico**;
 - che i **proventi** derivanti dalla utilizzazione dei beni comuni, al netto delle spese di gestione, e dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento dei cittadini residenti, non possono essere divisi in alcun modo fra i Regolieri, **ma devono essere destinati a favore dei comuni di appartenenza**;
 - implicitamente che i Regolieri non sono i discendenti degli antichi abitanti, bensì **i residenti** del Comune;
 - **il territorio regoliero può essere alienato** per pubblica utilità.

Leggi del Trentino

La Provincia di Trento non ha recepito la legge dello Stato n. 97/1994

Le leggi sulla proprietà collettiva del Trentino:

- 1. non** attribuiscono alle Regole personalità giuridica di diritto privato;
- 2. non** riconoscono ai discendenti degli antichi Regolieri **l'esclusivo diritto di proprietà** sui beni dell'antico patrimonio.

La Regola feudale di Predazzo è l'unica Regola, nel Trentino, che ha personalità giuridica di diritto privato.

La personalità giuridica di diritto privato della Regola di Predazzo è stata ottenuta mediante annosa lite giudiziaria (dal 1941 al 1967), terminata con la sentenza del Tribunale di Corte d'Appello di Roma, del 10 ottobre 1967, nella quale veniva stabilito che la Regola di Predazzo “non è un'associazione agraria, ma una vera comunione privata”.

La Regola feudale di Predazzo non è riconosciuta dalle leggi del Trentino.

Raccolta funghi nel Veneto

Nel Veneto la raccolta dei funghi nei territori Regolieri è disciplinata dalla Legge Reg. 23/1996 (e P.D.L.R. n. 139/2011, nel seguente modo:

- art. 2, comma 1, lett. e) – il Presidente della Regola **rilascia** i permessi per la raccolta dei funghi nel territorio regoliero;
- art. 2, comma 3) – le **entrate**, derivanti dalla vendita dei permessi di raccolta funghi, sono **introitate dalle Regole medesime**;
- art. 16, comma 2 – i **proventi delle sanzioni amministrative** per violazione delle norme sulla raccolta dei funghi sono introitati dall'ente nel cui territorio è commessa la violazione.

Raccolta funghi nel Trentino

Nel Trentino la raccolta dei funghi nei territori Regolieri è disciplinata dall'art. 28 della Legge Provinciale 11/2007:

- **comma 2** – per raccogliere funghi nel territorio della provincia si deve presentare richiesta **al comune interessato** ed effettuare il pagamento, al comune stesso, di una somma commisurata al periodo di raccolta;
- **comma 6** - per la ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme previste dal comma 2, i comuni stipulano accordi con i proprietari dei terreni aperti alla raccolta, **purché la superficie del bosco privato sia almeno di 100 ettari**;
- **comma 8** – la disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni.

Conclusioni

La Regione Veneto ha leggi di tutela dei diritti Regolieri che la Provincia autonoma di Trento non ha.

In particolare, in Veneto, la Regola:

- 1. ha personalità giuridica di diritto privato;**
- 2. i Regolieri sono i discendenti degli antichi abitanti del posto: non basta, quindi, essere residenti nel territorio regoliero;**
- 3. l'inalienabilità del patrimonio vincolato è maggiormente tutelata;**
- 4. gli introiti delle Regole, al netto delle spese di gestione, rimangono nelle casse regoliere e non sono trasferiti al Comune di appartenenza;**
- 5. la Regola disciplina la raccolta dei funghi nel proprio territorio e incamera, interamente, le entrate dei permessi rilasciati.**

Domande?